



CONFINDUSTRIA VICENZA

EMERGENZA COVID-19 VADEMECUM MISURE DI LIQUIDITÀ

AGGIORNAMENTO

5 gennaio 2021

Emergenza Covid-19: vademecum liquidità

aggiornamento 5 gennaio 2021

Per affrontare le conseguenze dell'emergenza Covid-19 sulla liquidità delle imprese sono state attivate diverse misure di supporto.

Decreto legge Cura Italia - DL n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27)

Pacchetto Moratoria - L'articolo 56 del decreto-legge n.18/202 prevede le seguenti **misure** (rivolte alle **sole PMI**):

1. **moratoria**: sospensione fino al 30 settembre 2020 (termine automaticamente prorogato **al 30 giugno 2021** dal comma 248 art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020) delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing; è facoltà dell'impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale;
2. la **proroga** al 30 settembre 2020 (termine automaticamente prorogato **al 30 giugno 2021**) dei prestiti non rateali con scadenza antecedente (es. finimport, finanziamenti bullet);
3. la **sospensione** fino al 30 settembre 2020 (termine automaticamente prorogato **al 30 giugno 2021**) delle **revoche** sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti**, sia per la parte utilizzata sia per quella accordata e non ancora utilizzata (es. linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
4. **Fondo Centrale di Garanzia**: In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente;
5. sospensione di tutti i **finanziamenti agevolati** (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all'ente erogante l'agevolazione. Quest'ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell'agevolazione.

Per le **misure 1-3** è necessario che l'impresa richiedente presenti **entro il 31 gennaio 2021** (termine ultimo per richiedere la moratoria) una **autocertificazione** (ex DPR 445/2000) in cui dichiarare di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Le imprese, con specifica comunicazione all'istituto finanziatore, **possono decidere di non beneficiare dell'automatica estensione** di legge della moratoria e riprendere il pagamento delle rate (comunicazione da far pervenire entro il 31 gennaio 2021).

Inoltre, possono beneficiare delle stesse tre misure le imprese le cui **esposizioni debitorie non siano**, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie **deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che, dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economica, anche **le misure previste** nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **non sono considerate come misure di forbearance** (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalle Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

La moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito.

Decreto Liquidità - DL n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito in Legge 5 Giugno 2020 n. 40)

Pacchetto liquidità - Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, agli articoli 1 e 13, ha messo a disposizione delle imprese di tutte le dimensioni, **fino al 30 giugno 2021** (termine così prorogato dall'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020), nuovi strumenti di garanzia pubblica a supporto della liquidità.

Il **Fondo Centrale di Garanzia - FCG** per le PMI e le Mid-cap¹ e la **SACE** per le grandi imprese² offrono agli intermediari finanziari un notevole intervento sotto forma di **garanzia pubblica**, così da poter attivare con facilità **nuovi finanziamenti a sostegno della liquidità** delle imprese.

Per il FCG, è stato inoltre raddoppiato **l'importo massimo garantito** per singola impresa: dai 2,5 milioni originari si è passati a **5 milioni di euro**.

Le misure sono state definite ai sensi del '**Temporary Framework (TF)**' della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', che contiene limiti sulla durata e l'ammontare dei finanziamenti garantibili, sulle coperture e sui premi delle garanzie.

¹ **Mid-Cap**: l'impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 dipendenti (valore calcolato in termini di ULA – unità lavoro anno riferite al 2019). Nel computo del numero dei dipendenti non si deve tener conto di eventuali imprese collegate e/o associate. La legge di conversione ha specificato che la garanzia può essere concessa anche a imprese partecipate per più del 25% da enti pubblici.

² Oppure le PMI, le Mid-cap e i professionisti che abbiamo esaurito la propria capacità di accesso al FCG.

Le misure previste dal DL Liquidità, pertanto, non rientrano nel cd. regime 'De minimis'.

Riassumiamo di seguito i **principali interventi** previsti dal decreto legge 8 aprile, distinti per categoria e dimensione d'impresa, con le modifiche apportate nella legge di conversione dello stesso decreto:

1 - Professionisti e PMI

- finanziamento di importo non superiore **al 25% dei ricavi o al doppio della spesa salariale (massimo 30.000 euro per azienda – prima della conversione 25.000 euro e importo limitato solo al 25% del fatturato)** con **garanzia gratuita** del FCG al **100%**;
- durata **fino a 180 mesi** (durata stabilita inizialmente a 72 mesi, poi portata a 120 mesi e infine estesa a 180 con l'art. 1 comma 216 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020);
- in sede di richiesta, il professionista e la PMI devono dichiarare che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19;
- inizio del rimborso del **capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione**;
- concesso in via automatica con istruttoria solo formale;
- il vincolo dei 30.000 euro è per singola impresa beneficiaria. I finanziamenti possono anche essere ripartiti in più tranche;
- **il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento**;
- il finanziamento deve essere aggiuntivo e quindi non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia;
- con la conversione in legge la misura è estesa ad **agenti di assicurazione, subagenti e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli enti del Terzo settore**;
- Il finanziamento garantito al 100% viene concesso anche in favore di imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento (dunque senza che sia passato 1 anno dal rientro in bonis);
- per i finanziamenti concessi fino al 30 dicembre 2020, i soggetti beneficiari, possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'**adeguamento** del finanziamento alle nuove condizioni;
- la misura si inquadra integralmente nella sezione 3.1 del TF e l'aiuto concesso all'impresa (che sarà in questo caso pari all'ammontare del finanziato) si dedurrà dal plafond di 800.000 euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla stessa sezione 3.1.

2 - PMI con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro

- finanziamento di importo non superiore al 25% dei ricavi o al doppio del costo salariale con **garanzia gratuita** del FCG al **90%**. Il rimanente 10% può essere garantito da un Confidi (prima della conversione l'importo era limitato solo al 25% dei ricavi);
- in sede di richiesta, il soggetto beneficiario deve dichiarare che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- durata massima **72 mesi** (preammortamento massimo 24 mesi);
- concesso con sola istruttoria bancaria (il FCG ammette tutte le fasce di merito);
- costi di istruttoria e tassi non predeterminati;
- la garanzia è considerata aiuto di Stato compatibile ai sensi della sezione 3.2 del TF e non si dedurrà dal plafond di 800.000 euro disponibili per ciascuna impresa. Tuttavia, il costo della garanzia stessa (che non viene però sostenuto dall'impresa) varrà come aiuto di Stato e sarà dedotto dal plafond degli 800.000 euro previsto dalla sezione 3.1 del TF.

3 - PMI e Mid-cap

- l'importo totale del finanziamento non può superare alternativamente:
 - 25% del fatturato 2019;
 - doppio del costo del lavoro per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (voce B9 del conto economico);
 - fabbisogno per costi di capitale di esercizio ed investimenti nei 12 mesi (mid-cap) o 18 mesi (PMI) futuri, sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario;
 - per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali i ricavi delle vendite e delle prestazioni sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.
- **garanzia gratuita** del FCG al **90%**;
- durata massima 72 mesi (preammortamento massimo 24 mesi);
- concesso con sola istruttoria bancaria (il FCG ammette tutte le fasce di merito);
- costi di istruttoria e tassi non predeterminati.
- la garanzia è considerata aiuto di Stato compatibile ai sensi della sezione 3.2 del TF e non si dedurrà dal plafond di 800.000 euro disponibili per ciascuna impresa. Tuttavia, il costo della garanzia stessa (che non viene però sostenuto dall'impresa) varrà come aiuto di Stato e sarà dedotto dal plafond degli 800.000 euro previsto dalla sezione 3.1 del TF
- le **mid-cap** (imprese che singolarmente hanno fino a 499 addetti) possono accedere alla garanzia del FDG **fino al 28 febbraio 2021**; **dal 1 marzo possono utilizzare, sempre gratuitamente, la garanzia rilasciata da SACE** senza obbligo per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, ma con il divieto di distribuire dividendi o riacquistare azioni (regola introdotta dalla legge di Bilancio 2021).

4 - Aziende con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fino a 1,5 miliardi di euro di fatturato

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 in Italia ed il doppio dei costi del personale in Italia nel 2019;
- **garanzia di SACE al 90%** (la garanzia non è gratuita³);
- durata massima **72 mesi** con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi;
- concesso dopo istruttoria;
- costi di istruttoria e tassi non predeterminati;
- prevista procedura semplificata di concessione della garanzia (finanziamento erogato entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia, che viene rilasciata entro 48 ore dalla richiesta della banca);
- la misura si inquadra nella sezione 3.2 del TF e l'aiuto concesso all'impresa non verrà dedotto dal plafond di 800.000 euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla sezione 3.1 del TF;
- **vincoli:**
 - divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo). Qualora l'azienda abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;
 - gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (dal 1 marzo 2021 questo vincolo non si applica alle mid-cap);
 - il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza;
 - il finanziamento è destinato a coprire costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia come documentato e attestato dal legale rappresentante; I
 - e imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
 - il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
 - esclusione dalle garanzie delle società che controllano o che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.2359 c.c., da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo ai fini fiscali.

5 - Grandi aziende con più di 5.000 dipendenti o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 in Italia ed il doppio dei costi del personale in Italia nel 2019;
- **garanzia di SACE al 80%** (la garanzia non è gratuita³);
- durata massima **72 mesi** con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi;

- concesso dopo istruttoria e decreto ministeriale;
- costi di istruttoria e tassi non predeterminati;
- la misura si inquadra nella sezione 3.2 del TF e l'aiuto concesso all'impresa non verrà dedotto dal plafond di 800.000 euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla sezione 3.1 del TF;
- **vincoli:**
 - divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo). Qualora l'azienda abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;
 - gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza;
 - il finanziamento è destinato a coprire costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia come documentato e attestato dal legale rappresentante; I
 - e imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
 - il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
 - esclusione dalle garanzie delle società che controllano o che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.2359 c.c., da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo ai fini fiscali.

6 - Grandi aziende con più di 5 miliardi di euro di fatturato

- finanziamento di importo pari al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 in Italia ed il doppio dei costi del personale in Italia nel 2019;
- **garanzia di SACE al 70%** (la garanzia non è gratuita³);
- durata massima **72 mesi** con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi;
- concesso dopo istruttoria e decreto ministeriale;
- costi di istruttoria e tassi non predeterminati;
- la misura si inquadra nella sezione 3.2 del TF e l'aiuto concesso all'impresa non verrà dedotto dal plafond di 800.000 euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla sezione 3.1 del TF;
- **vincoli:**
 - divieto di distribuzione dividendi o riacquisto azioni proprie per il 2020 (per l'impresa garantita e le altre italiane appartenenti allo stesso gruppo). Qualora l'azienda

³ Le commissioni annuali sono pari a:

- per le PMI, 0,25% dell'importo garantito il primo anno, 0,50% dell'importo garantito il secondo e terzo anno, 1% dell'importo garantito i restanti anni;
- per le altre imprese, 0,50% dell'importo garantito il primo anno, 1% dell'importo garantito il secondo e terzo anno, 2% dell'importo garantito i restanti anni.

abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;

- gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- il soggetto finanziatore deve dimostrare che si tratta di nuova finanza;
- il finanziamento è destinato a coprire costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti e capitale circolante di unità produttive localizzate in Italia come documentato e attestato dal legale rappresentante; l
- e imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
- esclusione dalle garanzie delle società che controllano o che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.2359 c.c., da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo ai fini fiscali.

➤ Per quanto riguarda la **garanzia SACE**, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019 non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione europea;
- alla data del 29 febbraio 2020 non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
- è consentito l'accesso alle garanzie erogate da SACE anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (cd. piano attestato) (*art. 64, comma 1-ter, della legge 13 ottobre 2020, n 126*). Tale ammissione è consentita a condizione che le imprese, alla data di presentazione della domanda, non abbiano esposizioni classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.
- La misura Garanzia Italia di SACE inoltre prevede la copertura di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria (condizionata all'erogazione di credito aggiuntivo e al fatto che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento) e l'estensione della garanzia alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto (Regola introdotta dalla legge di Bilancio 2021).

➤ Per quanto riguarda la **garanzia FCG**, essa è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti

deteriorate”, anche prima del 31 gennaio 2020. Tali soggetti possono beneficiare della garanzia anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione, oppure dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, ove ricorrano certe condizioni. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (ai sensi dell’articolo 182-bis) o hanno presentato un piano attestato (di cui all’articolo 67 del predetto decreto), purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Restano, in ogni caso, **escluse le imprese** che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Dal 14 ottobre 2020 (*art. 64 comma 3-bis, della legge 13 ottobre 2020 n. 126*) e’ prevista l’estensione della copertura del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito delle misure introdotte dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.

- Si evidenzia, inoltre, che sono ammissibili alla garanzia dell’**80%** del Fondo Centrale di Garanzia **finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito** dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di **credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%** del debito residuo. Per i finanziamenti deliberati **dal 6 giugno 2020** il credito aggiuntivo dev’essere pari ad **almeno il 25% del debito residuo**. In entrambi i casi il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al Fondo una dichiarazione che attesta la **riduzione del tasso di interesse** applicato al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

- Infine, per le operazioni finanziarie che **non abbiano le caratteristiche di durata e importo** previste all’articolo 13 lettere c) e d) del DL Liquidità (ad es. finanziamenti per liquidità di durata superiore a 72 mesi), la copertura del FCG è incrementata all’**80%** (90% di riassicurazione). L’aiuto sarà a valere sul ‘**de minimis**’ ordinario (plafond massimo di 200.000 euro).
Da segnalare che saranno coperti dal FCG all’**80%**, gratuitamente, fino a 5 milioni di euro e per imprese fino a 499 dipendenti anche i **finanziamenti per investimenti che non presentano le caratteristiche di durata e importo** previste all’articolo 13 lettere c) e d) del DL Liquidità: in questo caso si tratterà di aiuti in “de minimis” (solo per **le PMI** anche “in esenzione”).